

**COMUNE DI CEDEGOLO**  
**Provincia di Brescia**

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**2023/2025**

**NOTA INTEGRATIVA**

## PREMESSA

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del principio contabile applicato 4/1.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

Per assicurare che la programmazione svolga appieno le proprie funzioni: politico-amministrativa, economico-finanziaria ed informativa, occorre dare rilievo alla chiarezza e alla precisione delle finalità e degli obiettivi di gestione, alle risorse necessarie per il loro conseguimento e alla loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale.

Pertanto, in fase di programmazione, assumono particolare importanza il principio della comprensibilità, finalizzato a fornire un'omogenea informazione nei confronti dei portatori di interesse e il principio della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

La presente Nota Integrativa:

- 1) si propone di descrivere i valori finanziari più significativi dello schema di bilancio di previsione 2022/2024 scaturiti dall'applicazione dei principi contabili generali ed applicati della contabilità pubblica armonizzata, motivando gli eventuali scostamenti con particolare riferimento all'impatto sugli equilibri finanziari e di bilancio;
- 2) è redatta seguendo, dal punto di vista sostanziale e formale, il contenuto disposto dal Legislatore nel principio contabile 4/1 punto 9.11.1 ed è strutturata secondo il seguente **indice**:

- **Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni**
- **Risultato di Amministrazione presunto al 31/12/2022**
- **Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)**
- **Elenco degli interventi programmati per spese di investimento anni 2023/2025**
- **Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di Enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.**

- **Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati**
- **Elenco Enti ed Organismi Partecipati e partecipazioni possedute**
- **Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio**

**Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità**

### **I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni**

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- a) i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- b) il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- c) il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- d) tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

### **Le entrate**

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2023/2025 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito, mentre per quanto riguarda lo stanziamento del fondo di solidarietà comunale 2023 è stato previsto quanto provvisoriamente assegnato allo scrivente Comune e pubblicato sul portale <https://www.opencivitas.it/it/fsc-comuni>

**NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	GETTITO IMU 2021: € 383.995,65		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	GETTITO IMU 2022: € 386.219,86		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	382.500,00	382.500,00	382.500,00
<b>Effetti connessi a modifiche legislative già in vigore sugli anni della previsione</b>	<p><b><u>Le principali novità per l'IMU 2023 previste nella Legge di Bilancio 2023:</u></b></p> <p>La riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5% (imposta ridotta al 37,5% - Art. 1, comma 743, Legge 234/2021).</p> <p>Esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili  <b>Comma 81:</b> All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:  « g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [<b>reato di violazione di domicilio</b>], o 633 [<b>invasione di terreni o edifici</b>] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.  Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione »</p> <p><b><u>Altre esenzioni precedenti e valide per il 2023</u></b></p> <p>Dal 2022 sono esenti i beni merce ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione (art. 1, comma 751 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160);</p> <p><b><u>Modifiche normative intercorse nel 2022</u></b></p> <p>Con la sentenza N. 37346/2022 della Corte Suprema di Cassazione è stato chiarito che non sussiste il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado in caso di comproprietà dell'immobile e pertanto il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell'IMU senza riduzione di imponibile e con applicazione dell'aliquota ordinaria.</p> <p>La Corte Costituzionale con <a href="#"><u>Sentenza N. 209 del 12 ottobre 2022</u></a> ha dichiarato <b>incostituzionale</b> la norma che limita l'esenzione IMU per l'abitazione principale ad un solo immobile "nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".  Con la Sentenza la <b>definizione di abitazione principale</b> viene modificata come segue:  «<i>per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente</i>».</p> <p>Per effetto della sentenza della corte costituzionale in materia di esenzione IMU abitazione principale il gettito previsto nelle annualità 2023/2025 è stato stimato al ribasso e prudenzialmente a quanto incassato nell'annualità 2021.</p>		
<b>Effetti connessi alla modifica delle aliquote</b>	L'amministrazione ha deciso di confermare per l'anno 2023 le aliquote deliberate nel 2022 e così riassunte: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abitazione principale e relative pertinenze: 0,4%</li> <li>- Immobili del gruppo catastale C: 0,76%</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Altri immobili: 1,01%</li> <li>- unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D esclusi i fabbricati di categoria D/10: 1,14%;</li> <li>- Terreni agricoli: Esenti;</li> <li>- Aree fabbricabili: 0,76%;</li> <li>- Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,00</li> <li>- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita: 0,00</li> </ul>
--	---

### **CANONE UNICO:**

I commi 816-836 istituiscono dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade.

I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.

Come prevede il comma 817 della Legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito).

L'applicazione di questi nuovi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge.

Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione.

Quindi il regolamento comunale è il presupposto per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata. Il regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2021; le tariffe sono state adottate con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 27/04/2021. Le previsioni di entrata stanziata nel bilancio 2023/2025 sono state determinate sulla base delle tariffe 2021. L'amministrazione si riserva la facoltà di rideterminare le tariffe relative al canone unico mercatale, sulla base delle tariffe TARI deliberate dall'Unione dei comuni della Valsaviore, in quanto nello stesso è ricompresa anche la quota tari per la aree occupate.

Con atto di determinazione n. 9 del 07/02/2022 è stato affidato alla ditta M.T. S.P.A. il servizio di gestione del canone patrimoniale di concessione, esposizione pubblicitaria ed affissione manifesti per le annualità 2022 – 2023 – 2024, con possibilità di proroga fino al 31/12/2027.

### IMPORTO STANZIATO

#### ANNUALITA' 2023/2025

- € 7.920,00 relativo al Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria (pubblicità, affissioni, canone per occupazioni con cavi, condutture);
- € 7.140,00 relativo al canone mercatale (determinato sulla base delle autorizzazioni ancora in essere alla data di redazione del bilancio di previsione).

### **TASI:**

Per effetto dell'art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) che ha determinato l'abolizione dell'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014); la TASI risulta soppressa dal 2020 e il suo gettito è confluito nella nuova IMU.

La previsione della TASI recupero evasione e coattiva è pari ad € 500,00 anno 2023, €. 0,00 anno 2024 e €. 0,00 anno 2025 e il corrispondente fondo crediti di dubbia esigibilità risulta pari a € 400,00 anno 2023, € 0,00 2024 ed € 0,00 anno 2025.

### Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Le stime relative ai costi per la fornitura di energia elettrica e metano sono stati determinati sulla base dei consumi 2022 e dei costi fatturati nel mese di gennaio 2023.

Per le previsioni 2024/2025 è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;

- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

#### Entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti:

Le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi e seguendo per l'attribuzione della codifica quanto indicato nell'allegato 7 al D. Lgs 118/2011 e successive modificazioni.

Sono da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti le donazioni, le sanatorie, gli abusi edilizi e le sanzioni, i condoni, i gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, le entrate per eventi calamitosi, le alienazione di immobilizzazioni, le accensioni di prestiti, i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" al provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono da considerare non ricorrenti, le spese riguardanti, le consultazioni elettorali o referendarie locali, i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale, gli eventi calamitosi, le sentenze esecutive ed atti equiparati, - gli investimenti diretti, i contributi agli investimenti. E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando non superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

#### IMPOSTA MUNICIPALE UNICA:

SOMME ACCERTATE NEGLI ESERCIZI 2018-2022: € 187.278,65

MEDIA DEL QUINQUIENNIO: 37.455,73

€ IMPORTO BILANCIO 2023-2025 Annualità 2022: € 7.400,00 – Annualità 2024/2025 € 0,00

Entrata ricorrente

#### TASI:

SOMME ACCERTATE NEGLI ESERCIZI 2018/2022: € 19.894,00

MEDIA DEL QUINQUIENNIO: € 3.978,80

IMPORTO BILANCIO 2023/2025: Annualità 2023: € 500,00 – Annualità 2024/2025 € 0,00

Entrata ricorrente

#### ANNO 2023:

<b>ENTRATE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>SPESE</b>	<b>IMPORTO</b>
Rimborsi spese per consultazioni elettorali e censimenti a carico di altre PA	<b>5.220,00</b>	Consultazioni elettorali o referendarie locali	<b>5.220,00</b>
Donazioni	<b>0,00</b>	Ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale	<b>0,00</b>
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria (IMU e TASI) al netto delle somme accantonate a FCDE	<b>0,00</b>	Sentenze esecutive ed atti equiparati	<b>0,00</b>
Proventi sanzioni Codice della Strada	<b>0,00</b>	Spese per segnaletica stradale	<b>2.500,00</b>
Entrate per eventi calamitosi	<b>0,00</b>	Spese per eventi calamitosi	<b>0,00</b>
Sanatorie, abusi edilizi, sanzioni, proventi per concessioni edilizie	<b>5.000,00</b>		
Condoni	<b>0,00</b>		
Entrate correnti destinante a spese di investimento	<b>262.850,00</b>		
Alienazione di immobilizzazioni (al netto fondo accantonamento quota proventi alienazioni)	<b>176.835,00</b>		
Accensioni di prestiti	<b>100.000,00</b>	Spese per investimenti	<b>2.104.439,89</b>

Contributi agli investimenti	<b>1.373.651,22</b>	Contributi agli investimenti	<b>181.094,80</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.923.556,22</b>	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>2.293.254,69</b>

La differenza tra il totale spese e totale entrate di natura non ricorrente pari ad € 369.698,47 è finanziata per € 344.208,47 avanzo di amministrazione – fondi vincolati; per € 25.490,00 entrate correnti senza vincolo di destinazione.

#### **ANNO 2024:**

<b>ENTRATE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>SPESE</b>	<b>IMPORTO</b>
Rimborsi spese per consultazioni elettorali e censimenti a carico di altre PA	<b>3.630,00</b>	Consultazioni elettorali o referendarie locali	<b>7.250,00</b>
Donazioni	<b>0,00</b>	Ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale	<b>0,00</b>
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria (IMU E TASI) al netto delle somme accantonate a FCDE	<b>0,00</b>	Sentenze esecutive ed atti equiparati	<b>0,00</b>
Proventi sanzioni Codice della Strada	<b>0,00</b>	Spese per segnaletica stradale	<b>2.500,00</b>
Entrate per eventi calamitosi	<b>0,00</b>	Spese per eventi calamitosi	<b>0,00</b>
Sanatorie, abusi edilizi, sanzioni, proventi per concessioni edilizie	<b>5.000,00</b>		
Condoni	<b>0,00</b>		
Entrate correnti destinante a spese di investimento	<b>233.500,00</b>		
Alienazione di immobilizzazioni (al netto fondo accantonamento quota proventi alienazioni)	<b>11.100,00</b>		
Accensioni di prestiti	<b>0,00</b>	Spese per investimenti	<b>3.348.580,00</b>
Contributi agli investimenti	<b>3.242.000,00</b>	Contributi agli investimenti	<b>166.010,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>3.495.230,00</b>	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>3.524.340,00</b>

La differenza tra il totale spese e totale entrate di natura non ricorrente pari ad € 29.110,00 è finanziata da entrate correnti senza vincolo di destinazione.

#### **ANNO 2025:**

<b>ENTRATE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>SPESE</b>	<b>IMPORTO</b>
Rimborsi spese per consultazioni elettorali e censimenti a carico di altre PA	<b>0,00</b>	Consultazioni elettorali o referendarie locali	<b>0,00</b>
Donazioni	<b>0,00</b>	Ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale	<b>0,00</b>
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria (IMU E TASI)	<b>0,00</b>	Sentenze esecutive ed atti equiparati	<b>0,00</b>
Proventi sanzioni Codice della Strada	<b>0,00</b>	Spese per segnaletica stradale	<b>2.500,00</b>
Entrate per eventi calamitosi	<b>0,00</b>	Spese per eventi calamitosi	<b>0,00</b>
Sanatorie, abusi edilizi, sanzioni, proventi per concessioni edilizie	<b>5.000,00</b>		
Condoni	<b>0,00</b>		
Entrate correnti destinante a spese di investimento	<b>142.500,00</b>		
Alienazione di immobilizzazioni			

(al netto fondo accantonamento quota proventi alienazioni)	<b>7.400,00</b>		
Accensioni di prestiti	<b>0,00</b>	Spese per investimenti	<b>1.837.890,00</b>
Contributi agli investimenti	<b>1.812.910,00</b>	Contributi agli investimenti	<b>166.010,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.967.810,00</b>	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>2.006.400,00</b>

La differenza tra il totale spese e totale entrate di natura non ricorrente pari ad € 38.590,00 è finanziata per € 22.990,00 da entrate correnti senza vincolo di destinazione e per € 13.100,00 dal risparmio derivante dall'operazione di rinegoziazione dei mutui effettuata con Cassa Depositi e prestiti nel 2020.

Recupero evasione IMU/TASI – Anche nel bilancio di previsione 2023/2025 prosegue il lavoro già iniziato negli anni precedenti di recupero dell'evasione dei tributi. Le somme previste a bilancio sono relative ad avvisi di accertamento già emessi alla data di redazione del Bilancio di previsione e imputati nell'esercizio in cui l'obbligazione è venuta a scadere nel rispetto dei principi contabili. Nel caso di rateizzazione si è provveduto ad accertare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione sorge con imputazione agli esercizi di scadenza delle singole rate nel caso in cui, la scadenza dell'ultima rata sia fissata oltre i 12 mesi.

PREVISIONI IMU 2022: € 7.400,00 di cui:

- € 4.787,00 relativi ad accertamenti emessi nel 2022 ed esercizi precedenti oggetto di rateizzazione;
- € 2.613,00 relativi ad accertamenti già emessi alla data di redazione del Bilancio di previsione 2023/2025.

## **FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)**

### **Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità**

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

A partire dal bilancio 2021 l'accantonamento del FCDE deve essere pari al 100% del rapporto tra incassi in conto competenza e i relativi accertamenti dell'ultimo quinquennio. La media da utilizzare è la media semplice. E' sempre consentito calcolare l'incassato nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, slittando indietro di un anno, in questo caso, il quinquennio di riferimento per il calcolo della media.

Riguardo al *tipo di credito* oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie.

Lo stesso principio contabile stabilisce però delle esclusioni, ovvero delle entrate che non sono oggetto di svalutazione, e precisamente:

- crediti da altre amministrazioni pubbliche;
- crediti assistiti da fidejussione;
- entrate tributarie accertate per cassa (imu ordinaria, tasi ordinaria)
- entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Venendo quindi ai *criteri effettivamente adottati* per la formazione del fondo di questo bilancio, l'importo relativo alla componente stanziata è stata quantificata dopo avere:

### **A) individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi, arrivando all'analisi dei singoli capitoli.**

A questo proposito, sono state individuate come entrate da svalutare le entrate tributarie accertate a seguito dell'attività di controllo dell'evasione tributaria (TASI E IMU), al netto delle somme già accertate ed incassate alla data di redazione del Bilancio.

Le entrate del titolo 2, rappresentando crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni, non sono state svalutate; lo stesso dicasi per i trasferimenti in conto capitale da Enti Pubblici.

Fra le entrate extra-tributarie, non sono state svalutate le entrate in cui l'accertamento coincide con il momento dell'incasso e quindi non si verificano accertamenti non riscossi entro l'anno: rientrano fra queste i diritti di segreteria, i dividendi di azioni, ecc.

Viceversa, sono state oggetto di svalutazione:

- le entrate dei servizi a domanda individuale riguardanti il servizio illuminazione votiva e trasporto scolastico;
- le entrate relative alle concessioni cimiteriali;
- le entrate relative al canone unico mercatale;
- le entrate relative ai rimborsi dei servizi sociali ed assistenziali;

al netto delle somme già accertate ed incassate alla data di redazione del Bilancio.



Nella tabella allegata alla presente nota integrativa viene riportato il quadro riepilogativo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità in corrispondenza di ogni capitolo di entrata oggetto di svalutazione.

**B) calcolato, per ciascun capitolo, la media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui) quinquennio preso in considerazione 2017/2021 non avendo ancora i dati definitivi del 2022 in quanto ancora in fase di riaccertamento dei residui – il calcolo è stato effettuato utilizzando il metodo ordinario dato dal rapporto tra le riscossioni in conto competenza e gli accertamenti di competenza.**

**C) determinato l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.**

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Anno	Spesa corrente			
	Entità	Importo accantonamento obbligatorio	% su accantonamento obbligatorio	% accantonamento minimo
2023	27.450,00	20.051,91	136,89	100%
2024	17.650,61	28.900,00	163,73	100%
2025	17.650,61	28.900,00	163,73	100%

**Altri accantonamenti/fondi iscritti a bilancio:**

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti accantonamenti per passività potenziali:

DESCRIZIONE	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
Indennità di fine mandato del sindaco	1.050,00	1.800,00	2.210,00
Fondo oneri rinnovi contrattuali	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Fondo rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
Fondo rischi indennizzi assicurativi	0,00	0,00	0,00
Fondo rischi altre passività potenziali	0,00	0,00	0,00
Fondo a copertura perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00
Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00
Altri fondi: Quota proventi delle alienazioni di beni e diritti patrimoniali per estinzione anticipata mutui	19.655,00	1.240,00	830,00

#### 1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Non è previsto nessun stanziamento nel fondo rischi per contenziosi.

## 2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione

Stanziamento non previsto nel Bilancio di previsione 2023/2025 in attesa che tutte le società partecipate dal Comune approvino il bilancio al 31/12/2022, in quanto, alla data di redazione della presente nota le uniche società partecipate che hanno depositato il bilancio sono:

Società Impianti Turistici S.I.T. S.P.A il cui bilancio consolidato al 31/10/2022 si è chiuso con un utile netto pari a € 4.979.308 (rispetto ad una perdita di € - 2.920.848 al 31 ottobre 2021) come si evince dal comunicato stampa pubblicato sul sito Internet della società all'indirizzo <https://www.sitpontedilegno.it>, nella sezione "Società";

Camuna Energia S.r.l. il cui bilancio al 31/12/2022 si è chiuso con un utile netto pari a € 18.701 (rispetto ad una perdita di € - 11.373 al 31 dicembre 2021) come da documentazione trasmessa via pec in data 02/03/2023 ed assunta a protocollo dell'ente in data 03/03/2023 n. 1411/2023.

Tale accantonamento, se necessario, verrà effettuato con successiva variazione di bilancio.

## 3. Fondo di riserva:

L'articolo 166 del TUEL prevede l'iscrizione nel bilancio di previsione degli enti locali di un fondo di riserva, non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, da utilizzare nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità.

Il comma 2 bis dell'art. 166 del TUEL richiede di riservare almeno la metà della quota minima del Fondo di riserva alla copertura di "spese non prevedibili", la cui mancata effettuazione comporti danni certi per l'amministrazione.

Anno	Spesa corrente			
	Importo stanziato	% accantonamento minimo obbligatorio	Importo Minimo	% su accantonamento rispetto spese correnti previste
2023	13.500,00	0,30	4.426,31	0,91
2024	15.000,00	0,30	4.126,89	1,09
2025	15.000,00	0,30	4.071,45	1,11

## 4. Fondo di riserva di cassa

L'articolo 166, comma 2 quater prevede che nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono per il primo anno un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

TOTALE SPESE FINALI: € (\*) 6.273.500,66

IMPORTO MINIMO DA ACCANTONARE: € 12.947,00

IMPORTO ACCANTONATO: € 200.000,00

(\*) calcolo effettuato sulla base della risposta di ARCONET del 02/03/2016 alla faq n. 12 che recita: " Il limite dello 0,2 per cento delle spese finali, indicato dall'art. 166 comma 2-quater del d.lgs. 267 del 2000 successivamente corretto e integrato, ai fini della determinazione del fondo di riserva di cassa deve intendersi riferito agli stanziamenti di cassa".

## 5. Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato [articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013](#), rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti sarà elaborato in via esclusiva dalla Piattaforma per la certificazione dei crediti, a differenza di quello concesso fino al 2021 che dava la possibilità agli enti di calcolare l'indicatore di ritardo partendo dai dati contabili.

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'articolo 9, comma 2 del D.L. 152/2021 modifica, rendendola più incisiva la disciplina delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, essendo il rispetto dei tempi di pagamento tra le riforme inserite nel PNRR.

Le modifiche apportate sono:

- obbligo di accantonamento del fondo di garanzia per i debiti commerciali anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio; (art. 9 comma 2 lettera b)
- la possibilità limitatamente per gli esercizi 2022 e 2023 di elaborare l'indicatore di riduzione del debito pregresso sulla base dei dati contabili locali previa comunicazione alla piattaforma per la certificazione dei crediti commerciali dell'ammontare dello stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati relativamente ai due esercizi precedenti; (art. 9 comma 2 lettera a).

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 28/02/2023 si è preso d'atto dell'assenza dell'obbligo di accantonamento per l'anno 2023 del fondo di garanzia debiti commerciali i cui dati desunti dalla piattaforma per la certificazione dei crediti commerciali sono così riassunti

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Stock del debiti al 31/12/2021 da PCC	1.891,74
Obiettivo di riduzione del debito (-10%)	1.702,57
Fatture ricevute nel 2022	908.255,77
Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2022	45.412,79
Stock del debiti al 31/12/2022 da PCC	29.960,86
Indicatore di ritardo dei pagamenti	-5 gg

Sulla base dei dati sopra esposti di evidenza che non vi è l'obbligo di accantonare somme nel fondo di garanzia dei debiti commerciali in quanto:

- lo stock del debito al 31/12/2021 risulta inferiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel 2022;
- l'indicatore di ritardo dei pagamenti è negativo: -5 gg.

**Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.**

Il pareggio generale di bilancio è il risultato dalla corrispondenza tra la somma delle entrate, dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) eventualmente applicati, a cui si contrappone il totale delle uscite che comprendono anche gli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) originate dalle spese la cui imputazione contabile è stata attribuita ad esercizi futuri, diversi dall'anno di competenza. La presenza degli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato in entrata e uscita è originata dal criterio di imputazione delle poste di bilancio che devono tenere conto del momento in cui diventerà esigibile l'entrata o l'uscita e non più dell'esercizio in cui nasce il procedimento amministrativo, a cui queste poste fanno riferimento.

Per quanto riguarda il possibile stanziamento tra le entrate del nuovo bilancio dell'avanzo di amministrazione, si ricorda che la norma prevede la facoltà di utilizzare la quota presunta del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, e più precisamente nell'ipotesi in cui si fosse optato per l'immediato utilizzo della quota vincolata di avanzo presunto, sarebbe stato necessario predisporre anche gli allegati A/1 e A/2 relativi alla ricostruzione analitica delle quote di avanzo vincolato e accantonato e inoltre l'organo esecutivo avrebbe avuto l'obbligo di approvare il prospetto aggiornato con il calcolo del risultato presunto predisposto sulla base di un pre-consuntivo delle entrate e delle spese vincolate e accantonate.

In questa ipotesi, qualora dal prospetto emergesse l'applicazione di una quota vincolata di avanzo presunto di importo superiore al dato ufficiale di consuntivo, o quanto meno, al valore ufficioso di pre-consuntivo, con successiva variazione l'ente sarebbe obbligato a correggere l'iniziale errore di valutazione ridimensionando la quota di risultato vincolato originariamente applicata, e questo, fino alla concorrenza del valore corretto.

Dal punto di vista strettamente operativo, l'eventuale applicazione al primo anno del bilancio triennale della quota dell'avanzo vincolato approvata a rendiconto, ed originata da economie su spese vincolate del bilancio precedente, può essere anche disposta dai responsabili dei servizi competenti oppure, se le modalità comportamentali non sono state definite dal regolamento di contabilità, dal responsabile del servizio finanziario.

In entrambi i casi, il provvedimento tecnico di re-imputazione dell'economia vincolata andrà a sostituire la delibera di variazione di bilancio, altrimenti obbligatoria.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 28/03/2023 è stato approvato il prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 e gli allegati A/1 (quote accantonata) e A/2 (quote vincolate).

Avanzo di amministrazione presunto applicato al bilancio di previsione: € 344.208,47

di cui

utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso di prestiti € 0,00

utilizzo risultato di amministrazione per spese d'investimento: € 344.208,47

**Allegato a/1) Risultato di amministrazione presunto - quote accantonate:**

Descrizione	Risorse accantonate al 31/12/2022	Risorse applicate al Bilancio di previsione
Fondo per accantonamento perdite società partecipate	22.115,71	0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità	266.982,45	0,00
Fondo per indennità di fine mandato al sindaco	3.613,12	0,00
Fondo per rinnovi contrattuali e relativi oneri	13.265,05	0,00

**Allegato a/2) Risultato di amministrazione presunto - quote vincolate:**

Descrizione	Risorse accantonate al 31/12/2022	Risorse applicate al Bilancio di previsione
Vincoli derivanti dalla legge	219.570,71	17.339,50
Vincoli derivanti da trasferimenti	365.013,09	269.898,97
Vincoli derivanti da finanziamenti	16.942,32	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	542.604,69	56.970,00

CA*	Capitolo	Descrizione	Quota applicata
CA	01062.02.3006	Spese per incarichi di progettazione	11.181,50
CA	17012.02.0105	Realizzazione impianti a fonti energetiche rinnovabili (impianti fotovoltaici) a copertura della palestra comunale	50.150,00
CA	05022.02.3207	Manutenzione straordinaria ed adeguamento tecnologico della sala polifunzionale di Cedegolo – lotto 2	56.970,00
CA	11012.02.3410	Acquisto automezzo per il gruppo comunale di protezione civile	30.000,00
CA	13072.02.0004	Recupero dell'edificio ex scuole elementari per la realizzazione di un centro polifunzionale per la comunità (community hub regeneration) - lotto n. 1 - cappotto esterno	17.609,45
		Lavori di efficienza energetica e contenimento dell'inquinamento luminoso degli	

CA	10052.02.3530	impianti di illuminazione pubblica	178.297,52
<b>TOTALI</b>			<b>344.208,47</b>

\* ca (conto capitale)

### Fondo pluriennale vincolato:

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Il prospetto seguente mostra i criteri di formazione del fondo pluriennale vincolato con i conseguenti effetti sugli stanziamenti del primo esercizio, sia in entrata che in uscita, seguito poi dalla dimostrazione dell'avvenuto mantenimento degli equilibri di bilancio conseguenti alla tecnica contabile adottata. Questo secondo aspetto (equilibri interni al FPV), visibile nella seconda parte del prospetto, è molto importante perchè identifica come, e in quale misura, la tecnica del fondo pluriennale vincolato va ad interagire con gli stanziamenti del bilancio, sia in termini di entrata (finanziamento originario della spesa con entrate a specifica destinazione a cui va a sommarsi la copertura della spesa reimputata tramite l'applicazione in entrata del FPV/E) che di uscita (spesa stanziata sotto forma di FPV/U a cui va a sommarsi l'uscita imputata in modo definitivo sotto forma di impegni di chiusura del procedimento di spesa). Questa situazione, esposta nel prospetto relativamente al solo primo anno del triennio, dal punto di vista della logica contabile, è valida anche per gli esercizi successivi al primo.

Gestione contabile del FPV	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
----------------------------	-----------	-----------	-----------

FPV stanziato a bilancio dei rispettivi esercizi

#### Entrate:

Fondo pluriennale vincolato applicato in entrata

0,00

0,00

0,00

#### Uscite:

Fondo pluriennale vincolato stanziato in uscita

0,00

0,00

0,00

### Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è soggetto alla medesima *suddivisione* adottata per il bilancio ufficiale, con la riclassificazione degli interventi tra parte corrente e investimenti, in modo da conservare la stessa destinazione che era stata attribuita all'originario finanziamento. Questa distinzione nelle due componenti interessa sia il fondo applicato in entrata (FPV/E) che quello stanziato in spesa (FPV/U). Per quanto riguarda quest'ultimo, inoltre, l'importo complessivo è ripartito, come ogni altra spesa, nei vari programmi in cui si articola il bilancio.

Altrettanto importante è la suddivisione del fondo collocato in entrata tra le componenti destinate a coprire i corrispondenti stanziamenti di spesa corrente o investimento, riproponendo così la stessa metodologia già utilizzata per evidenziare, nella prima parte del bilancio ufficiale, l'eventuale quota di avanzo di amministrazione applicata al singolo esercizio. Nella sostanza, il fondo pluriennale vincolato riportato tra le entrate contribuisce al pareggio di bilancio nella stessa misura e con la stessa metodologia contabile seguita per stanziare a bilancio il risultato di amministrazione positivo.

La composizione del fondo, determinata a bilancio sulla scorta delle informazioni al momento disponibili, sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede di riaccertamento ordinario a rendiconto.

Il prospetto mostra la destinazione sintetica del fondo in entrata, suddiviso nella componente corrente ed investimenti, come riportato nel modello ufficiale del bilancio, a cui pertanto si rinvia.

<b>Fondo pluriennale vincolato (FPV/E)</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024</b>	<b>ANNO 2025</b>
FPV al finanziamento bilancio corrente	0,00	0,00	0,00
FPV al finanziamento bilancio investimenti	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2023-2025 sono previsti nel bilancio del Comune un totale di € di investimenti, così suddivisi:

<b>Tipologia</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024</b>	<b>ANNO 2025</b>
Programma triennale ed annuale OO.PP	1.540.321,39	3.327.000,00	1.806.910,00
Altre spese in conto capitale	745.213,30	187.590,00	196.990,00
<b>TOTALE SPESE TIT. II – III</b>	<b>2.275.534,69</b>	<b>3.514.590,00</b>	<b>2.003.900,00</b>
<b>IMPEGNI REIMPUTATI DA 2022 E PREC.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO</b>	<b>2.275.534,69</b>	<b>3.514.590,00</b>	<b>2.003.900,00</b>
di cui Tit. 2.macroaggregato 04	0,00	0,00	0,00

Tali spese sono finanziate con:

<b>Tipologia</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024</b>	<b>ANNO 2025</b>
Alienazioni al netto dell'accantonamento 10%	176.835,00	11.100,00	7.400,00
Contributi da altre A.P.	1.307.615,10	3.242.000,00	1.612.910,00
Proventi permessi di costruire e assimilati	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altre entrate Tit. IV e V	66.036,12	0,00	200.000,00
Avanzo di amministrazione	344.208,47	0,00	0,00
Entrate correnti vincolate ad investimenti	262.850,00	233.500,00	142.500,00
FPV di entrata parte capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate reimputate da es. precedenti a finanz. Investimenti	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI</b>	<b>2.162.544,69</b>	<b>3.491.600,00</b>	<b>1.967.810,00</b>
<b>MUTUI TIT. VI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Avanzo economico generico	<b>22.990,00</b>	<b>22.990,00</b>	<b>36.090,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.285.534,69</b>	<b>3.514.590,00</b>	<b>2.003.900,00</b>

Le entrate correnti vincolate ad investimenti sono le seguenti:

1. contributo dal Comune di Brescia e dalla Provincia di Brescia a copertura parziale della restituzione del finanziamento regionale a tasso zero ottenuto per la realizzazione del museo dell'energia idroelettrica di Cedegolo (€ 50.000,00);
2. canoni di locazione dei capannoni realizzati nell'area ex fucinati a copertura della restituzione del finanziamento regionale a tasso zero ottenuto per la realizzazione degli stessi (€ 92.500,00);
3. Anno 2023: Recupero IVA sui lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento tecnologico della sala polifunzionale di Cedegolo – Lotto 1 e 2 – Importo da quadro economico delle opere € 33.500,00;
4. Anno 2023 e 2024: Contributo conto termico GSE – Importo stimato € 86.850,00 per il 2023 ed € 91.000,00 per il 2024 (importo massimo del contributo pari al 65% delle spese sostenute per gli interventi di manutenzione sull'involucro e sugli impianti degli edifici che ne incrementano l'efficienza energetica).

Gli investimenti finanziati con mutui sono i seguenti:

#### **ANNO 2023**

- € 100.000,00 - Acquisto impianto fotovoltaico realizzato su capannone di proprietà comunale;

#### **ANNI 2024/2025**

- NESSUNO

### **Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

Il Comune di Cedegolo ha attivato a favore dell'Unione dei Comuni della Valsaviore le seguenti garanzie sussidiarie:

#### **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29/10/2015**

- Integrazione della viabilità comunale: strada di bypass del centro storico di Grevo – Importo complessivo garanzia € 729.400,00 – ATTIVATA e calcolata per la determinazione del limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL; - ONERE ISCRITTO IN BILANCIO € 36.896,72
- Interventi di efficienza e risparmio energetico negli edifici dei comuni di Cedegolo e Sellero – Importo complessivo garanzia € 195.500,00 – NON ATTIVATA

#### **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2016**

- Lavori di valorizzazione del patrimonio immobiliare inutilizzato esistente con formazione di struttura da adibire ad housing sociale nel Comune di Sellero – Importo complessivo garanzia € 200.000,00 – ATTIVATA e calcolata per la determinazione del limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL – ONERE ISCRITTO IN BILANCIO € 13.232,13

### **Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Il dettaglio relativo alla capacità di indebitamento dell'Ente è stato analizzato all'interno della Sezione strategica così come il dettaglio delle quote capitale per il rimborso di mutui e prestiti nella sezione operativa parte prima del Documento Unico di programmazione (DUP).

### **Elenco delle società/Enti strumentali partecipati posseduto con l'indicazione della relativa quota percentuale**

<b>Denominazione</b>	<b>Quota in % posseduta dal Comune di Cedegolo</b>	<b>Ultimo bilancio approvato</b>	<b>Sito internet</b>
Consorzio Servizi Valle Camonica	2,46%	2021 - UTILE	<a href="http://www.vcsconsorzio.it">www.vcsconsorzio.it</a>
Valle Camonica servizi S.r.l.	0,1468%	2021 - UTILE	<a href="http://www.vcsweb.it">www.vcsweb.it</a>
Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l	0,54%	2021 - UTILE	<a href="http://www.sivsrl.eu">www.sivsrl.eu</a>



A2A S.p.a (società quotata in Borsa)	n. azioni possedute 108.371	2021 – UTILE (Bilancio consolidato)	<a href="http://www.a2a.eu">www.a2a.eu</a>
Camuna Energia S.r.l (* )	5%	2021 - PERDITA	Non dispone di sito internet
S.I.T S.p.A	0,17%	2021 – PERDITA (Bilancio consolidato)	<a href="http://www.sitpontedilegno.it">www.sitpontedilegno.it</a>
Consorzio Forestale Alta Valle Camonica	4,60%	2021 - UTILE	Non dispone di sito internet
Fondazione di partecipazione “museo dell’industria del lavoro “Eugenio Battisti”	1,72%	2021- PERDITA	<a href="http://www.musilbrescia.it">www.musilbrescia.it</a>
Azienda Territoriale dei servizi alla persona (atsp)	0,22%	2021 - UTILE	<a href="http://www.atspvallecamonica.it">www.atspvallecamonica.it</a>

(\*) Partecipazione per la quale l’Amministrazione Comunale ha optato per la dismissione a seguito della revisione straordinaria delle società partecipate.

### Unioni di comuni

L’Ente fa parte dell’Unione dei Comuni della Valsaviore con i comuni di: Berzo Demo, Cevo, Saviore dell’Adamello e Sellero; Funzioni e/o attività svolte dall’Unione dei Comuni della Valsaviore:

- Funzioni di Polizia Municipale, Polizia Amministrativa locale e Vigilanza;
- Funzioni relative all’organizzazione e alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e alla riscossione dei relativi tributi;
- Funzioni di accertamento e riscossione delle imposte sugli immobili deliberate dai Consigli Comunali degli enti aderenti, previa stipula di apposita convenzione;
- Funzioni afferenti ai Servizi informativi (tecnologia dell’informazione e della comunicazione - ICT) e alla gestione dei dati personali ai sensi della vigente normativa europea e nazionale in materia di privacy (a titolo esemplificativo: Data Protection Officer e adempimenti connessi di cui al cd. GDPR);
- Funzioni afferenti alle Opere e ai lavori di carattere strategico e/o di interesse intercomunale sulla base di specifiche intese intercorrenti di volta in volta tra le Amministrazioni interessate;
- Funzioni di sviluppo e consolidamento della Cooperazione istituzionale per conto dei Comuni aderenti;
- Commissione paesaggistica;
- Funzioni relative ai procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti, sulla base di previa e specifica intesa tra l’Unione e i Comuni aderenti.

### Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio

Non vengono allegati al bilancio di previsione 2023/2025 i prospetti relativi all’utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali (allegato E) e quello delle funzioni delegate dalla Regione (allegato F) in quanto gli stessi evidenziano tutti i valori pari a zero.

### Situazione di cassa

Il fondo di cassa iniziale dell’esercizio 2023 pari ad €. 2.368.580,88 ed un fondo di cassa presunto finale dell’esercizio 2023 di €. 0,00

Tale previsione potrà essere suscettibile di variazioni, anche notevoli, in corso d’anno originate dalle dinamiche finanziarie connesse alla gestione dei flussi di cassa delle poste più rilevanti.

Nel dettaglio, le previsioni di cassa per ciascun titolo di entrata e spesa, iscritte nel bilancio di previsione 2023/2025, anno 2023 sono le seguenti:

<b>PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI</b>		
		<b>PREVISIONI DI CASSA ANNO 2023</b>
	<b>Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento</b>	<b>2.368.580,88</b>
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	409.618,39
2	Trasferimenti correnti	529.376,38
3	Entrate extratributarie	594.477,11
4	Entrate in conto capitale	1.366.304,04
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.096,63
6	Accensione prestiti	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	655.080,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	548.967,23
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>4.104.919,78</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>6.473.500,66</b>

<b>PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI</b>		
		<b>PREVISIONI DI CASSA</b>
1	Spese correnti	2.254.337,67
2	Spese in conto capitale	2.846.414,45
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rmborso di prestiti	44.361,52
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	655.080,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	673.307,02
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>6.473.500,66</b>
	<b>SALDO DI CASSA</b>	<b>-</b>

#### **Anticipazione di tesoreria**

L'anticipazione di tesoreria è determinata ai sensi dell'art. 222 TUEL, derogato dall'art. 1 comma 555 della L. 27 dicembre 2019 n. 190 come modificato da ultimo dall'articolo 1 comma 782 L. 197/2002, ed ammonta ad €. 655.084,95 corrispondente ai 3/12 delle entrate correnti accertate nell'esercizio 2021 pari ad €. 1.572.203,87.

La previsione è iscritta per pari importo al Titolo 7 delle Entrate, per l'apertura, e al Titolo 5 della Spesa, per la chiusura.

#### **Pareggio di bilancio.**

Le previsioni iscritte nel bilancio di previsione 2023/2025 consentono:

- il rispetto del pareggio di bilancio nell'accezione di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011, secondo quanto disposto dall'art. 1 commi 819 e segg. Della L. n. 145/2018 in quanto, come si evince dal prospetto a pag. 6 e 7, il risultato di competenza presunto dell'Ente è non negativo;
- il rispetto del pareggio di bilancio nell'accezione di cui all'art. 9 commi 1 e 1-bis della L. n. 243/2012 allegato al bilancio di previsione

#### **Allegati:**

- Calcolo Fondo crediti dubbia esigibilità 2023/2025;
- Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate
- Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate